

ALLEGATO 2

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 - art. 48

Estratto normativo predisposto per la pubblicazione istituzionale. Per il testo ufficiale e gli aggiornamenti successivi fare sempre riferimento alla fonte indicata in calce.

Responsabilit  disciplinare per il personale docente ed educativo

1. Le parti convengono sulla opportunit  di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonch  l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libert  di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle seguenti specificazioni: deve essere prevista la sanzione del licenziamento per atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale e per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilit  territoriale o professionale; occorre inoltre prevedere una specifica sanzione per condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalit  della comunit  educante nei rapporti con studenti e studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV, Disciplina, Sezione I, Sanzioni disciplinari, del d.lgs. n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni e integrazioni all'articolo 498, comma 1: g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravita o la reiterazione; h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilit  territoriale o professionale.
4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19/04/2018.

Fonte: ARAN - CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, 18 gennaio 2024